# REPUBBLICA ITALIANA

# POLITECNICO DI MILANO

# CONTRATTO IN FORMA PRIVATA

# PER LA “FORNITURA DI UN ROBOT QUADRUPEDE SPOT DI BOSTON DYNAMICS”

# CIG B6FF323633

# CUP D43C22001180001

# TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico, rappresentato da GRAZIANO DRAGONI, nato a BORGONOVO VAL TIDONE (PC) il 09/05/1958, C.F. DRGGZN58E09B025T, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti in piazza Leonardo da Vinci n. 32 Milano, il quale interviene nel presente contratto in virtù dell’art. 20, comma 2 lettera g), del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014 e in esecuzione del D.D. Rep . XXXX Prot. n. 20XX del gg/mm/aaaa (decreto di indizione);

*[in caso di delega]*

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico, rappresentato da [nome e cognome], nato a [luogo di nascita] il [data di nascita], C.F. [codice fiscale] domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, in virtù del Decreto di Delega del Direttore Generale Rep. XXXX/20XX Prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa (decreto di delega) e in esecuzione del D.D. Rep. n. XXXX/20XX Prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa (determina a contrarre);

**E**

la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale versato € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con numero REA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ (Stato) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in qualità di *indicare carica es.: Presidente del Consiglio di Amministrazione*, come risulta da certificato della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_, estratta il gg/mm/aaaa;

**PREMESSO**

- che il Politecnico con decreto del Direttore Generale Rep. \_\_\_\_/20\_\_\_\_ Prot n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ha indetto la procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di un robot quadrupede SPOT di Boston Dynamics;

- che con Decreto Direttoriale. Repertorio n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ Prot n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 con un ribasso del \_\_\_\_\_% rispetto alla base d’asta alla società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- che la Società, ai sensi dell’art. \_\_\_ del Capitolato tecnico ha costituito garanzia fideiussoria di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*[se contratto di importo superiore ad € 150.000]*

- che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata inoltrata richiesta di rilascio della comunicazione antimafia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia alla Prefettura di \_\_\_\_con prot. n \_\_\_\_\_ e che risulta tuttora in istruttoria *oppure* e che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è pervenuta risposta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

# Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_ (Stato) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che accetta, la “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

# Art. 3 - Obblighi della Società

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato speciale (All. “1”), al Progetto tecnico (All. “2”) e all’Offerta Economica presentata in sede di gara (All. “3”).

# Art. 4 - Durata dell’appalto

L'appalto avrà durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di stipula.

La durata del contratto è di \_\_ mesi.

# Art. 5 - Importo dell’appalto

Il corrispettivo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 oltre IVA.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti alla società dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

# Art. 6 - Condizioni della fornitura

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato speciale (All. “1”), al Progetto Tecnico (All. “2”).

# Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

# Art. 8 – Modalità di esecuzione della fornitura, servizi minimi richiesti per la fornitura

Si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”) e all’Offerta presentata in sede di gara (All. “2”).

# Art. 9 – Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il contraente dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE

La Società dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ateneo, reperibili agli indirizzi:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento> e <https://polimi.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto35853_piano-integrato-di-attivit-e-organizzazione_711.html>

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

# Art. 10 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dall’art. 6 del Capitolato.

# Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Il contratto è soggetto a risoluzione nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato Speciale.

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 D.Lgs.36/2023, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.

Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.122 D.Lgs.36/2023.

# Art. 12 – Recesso

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.123 D.Lgs.36/2023.

# Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

All. 1 Capitolato Speciale

All. 2 Offerta tecnica

All. 3 Offerta Economica

All. 4 Patti di integrità

*All. 5 DUVRI (eventuale)*

*All. 6 Procura (eventuale)*

# Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano.

# Art. 16 Modalità di fatturazione e pagamento

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:

|  |  |
| --- | --- |
| Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
| Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
| CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio | <Dati Generali><DatiContratto> |
| NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di congruenza della stessa rispetto al contratto.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

# Art. 17 Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

# Art. 18 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

# Art. 19 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

# Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società.

Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all’allegato I.4 D.Lgs. 36/2023. L’importo complessivo dell’imposta di bollo, pari a € \_\_\_

Gli oneri di bollo di cui all’allegato I.4 D.Lgs. 36/2023, sono assolti da [operatore economico], tramite modello F24, secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

\*\*\*

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

**POLITECNICO DI MILANO**

**\_\_\_\_\_\_\_**

**SOCIETÀ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**